LEGGE REGIONALE

**Valutazione di impatto generazionale e valutazione di impatto di genere nell'ambito dei disegni di legge, delle proposte di legge e dei regolamenti delegati ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 dello Statuto regionale. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione)**

LEGGE REGIONALE

**Valutazione di impatto generazionale e valutazione di impatto di genere nell'ambito dei disegni di legge, delle proposte di legge e dei regolamenti delegati ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 dello Statuto regionale. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione)**

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
*Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/2011*

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 6.
*Analisi di impatto della regolamentazione*
1. L'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) costituisce la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini, delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, da attuare anche mediante la comparazione di opzioni alternative.
2. I disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti delegati di cui al comma 1 dell'articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) dello Statuto regionale sono corredati dalla relazione sull'AIR nei casi e con le modalità di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Al fine di supportare le decisioni della Regione nell'individuazione degli interventi normativi più equi, sostenibili, idonei a garantire il bilanciamento tra esigenze presenti e tutela

degli interessi delle generazioni coesistenti e future, nonché la promozione della parità tra donne e uomini, i disegni di legge, le proposte di legge e i regolamenti delegati di cui al comma 1 dell'articolo 44 dello Statuto regionale ovvero gli atti pianificatori e programmatori regionali sono corredati da una valutazione dell'impatto intergenerazionale e dell'impatto di genere.

4. La valutazione di impatto intergenerazionale, che può essere svolta come parte dell'AIR o autonomamente, analizza preventivamente gli effetti delle iniziative normative e degli atti pianificatori e programmatori regionali sulle generazioni coesistenti e future, con particolare riguardo alla sostenibilità sociale, economica, ambientale e istituzionale degli interventi, nonché alla tutela dei diritti e delle opportunità delle future generazioni.

5. La valutazione di impatto di genere, che può essere svolta come parte dell'AIR o autonomamente, analizza preventivamente gli effetti delle iniziative normative e degli atti pianificatori e programmatori regionali sulle condizioni di uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, al fine di prevenire discriminazioni dirette e indirette, ridurre le disuguaglianze e promuovere il pieno ed effettivo accesso ai diritti, alle risorse e alle opportunità.

6. La relazione AIR, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 10, è predisposta dalle strutture della Giunta regionale competenti per materia, con la collaborazione delle strutture preposte all'analisi dei progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del Consiglio regionale.

7. La relazione AIR, o le autonome valutazioni sull'impatto generazionale e di genere, per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa, possono essere predisposte dalla struttura competente per il supporto legislativo del Consiglio regionale, in raccordo con le strutture competenti per materia. La struttura può avvalersi, quali strumenti di consultazione, partecipazione democratica e supporto tecnico-scientifico, di progetti di cittadinanza attiva, nonché della collaborazione di Università, istituzioni scolastiche del territorio regionale, enti di ricerca e altri centri di competenza operanti sul territorio regionale, al fine di acquisire contributi, analisi e osservazioni utili alla valutazione dell'impatto intergenerazionale e dell'impatto di genere.

8. Per la redazione della relazione AIR, delle valutazioni di impatto intergenerazionale e di genere relative ad atti di iniziativa della Giunta, le strutture competenti di quest'ultima possono

avvalersi anche del supporto tecnico scientifico acquisito dalla struttura consiliare mediante le collaborazioni con i centri di competenza di cui al comma precedente.

9. Le relazioni AIR, ovvero la valutazione di impatto intergenerazionale e la valutazione di impatto di genere, quando redatte autonomamente, sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale al fine di garantire trasparenza, partecipazione e conoscibilità degli effetti attesi della regolazione.".

Art. 2
*Modifiche all'articolo 7 della l.r. 29/2011*

1. All'articolo 7 della l.r. 29/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Nell'ambito dell'ATN, sono altresì rilevate le disposizioni normative proposte che, in base ai principi di uguaglianza, non discriminazione, equità intergenerazionale e sostenibilità, necessitano di essere integrate con una valutazione di impatto intergenerazionale e di genere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della presente legge.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'ATN è svolta rispettivamente dalla struttura competente al supporto legislativo della Giunta regionale per i disegni di legge di iniziativa del Governo regionale e dalla struttura competente al supporto legislativo del Consiglio regionale per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto attribuisce il potere di iniziativa";

c) al comma 4, le parole: "il Servizio legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura competente per il supporto legislativo".

Art. 3
*Modifiche all'articolo 8 della l.r. 29/2011*

1. All'articolo 8 della l.r. 29/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"La Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sui costi e sull'impatto effettivo rispetto alle generazioni coesistenti e future e alle condizioni di uguaglianza sostanziale tra donne e uomini.";

b) al comma 2, le parole: "del Servizio legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura competente per il supporto legislativo".

Art. 4
*Modifica all'articolo 9 della l.r. 29/2011*

1. All'articolo 9 della l.r. 29/2011, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, nei tempi definiti dalla clausola valutativa, predispone e invia al Consiglio regionale la relazione ivi prevista, con le modalità di cui all'articolo 10. La relazione prodotta dalla Giunta può essere esaminata in apposita seduta della Commissione consiliare permanente, competente per materia, al fine di valutare l'efficacia delle politiche legislative regionali. La struttura amministrativa di supporto ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti effettua una rilevazione annuale dello stato dell'attività di valutazione che consegue all'applicazione delle clausole valutative e pubblica sul sito istituzionale le relazioni prodotte dalla Giunta regionale e i verbali delle sedute delle commissioni dedicate alla verifica delle relazioni.".

Art. 5
*Modifica all'articolo 10 della l.r. 29/2011*

1. L'articolo 10 della l.r. 29/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
*Disposizioni di attuazione*
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 44 dello

Statuto regionale, adotta i regolamenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto intergenerazionale, la valutazione di impatto di genere, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), le clausole valutative, l'analisi tecnico normativa (ATN) e la verifica di impatto della regolamentazione (VIR), sulla base degli schemi redatti in collaborazione dalle strutture competenti per il supporto legislativo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 contengono:
   a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, della Valutazione di impatto intergenerazionale e della Valutazione di impatto di genere;
   b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, della Valutazione di impatto intergenerazionale e della Valutazione di impatto di genere;
   c) i criteri generali, le procedure e l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale possono adottare atti di organizzazione interna o atti di indirizzo per consentire la valutazione dell'impatto intergenerazionale e di genere sulle politiche regionali, conformemente alle linee Guida Nazionali.".

Art. 6
*Modifica all'articolo 14 della l.r. 29/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "il Servizio legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura competente per il supporto legislativo".

Art. 7
*Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 29/2011*

1. Dopo l'articolo 15 della l. r. 29/2011, è aggiunto il seguente:

"Art. 15 bis
*Rapporto annuale sulla legislazione regionale*

1. Il Consiglio regionale pubblica sul sito internet istituzionale un rapporto annuale sulla legislazione che contiene:
a) la produzione normativa, in cui sono esposti dati e caratteristiche dell'attività legislativa;
b) l'iniziativa legislativa della Giunta regionale, dei consiglieri regionali, dei cittadini e degli enti locali;
c) l'attività dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni consiliari;
d) le funzioni di sindacato ispettivo e di indirizzo politico esercitate dai consiglieri;
e) le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali;
f) il contenzioso riguardante la legislazione regionale.".

Art. 8
*Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi, la valutazione di impatto intergenerazionale è, in ogni caso, necessaria se l'atto legislativo o regolamentare determina effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio o sul patrimonio culturale materiale e immateriale ovvero significativi effetti sociali a carico dei giovani e delle generazioni future.
2. La valutazione è redatta tenendo conto, in quanto compatibili, dei criteri e delle metodologie stabiliti dal regolamento regionale 22 giugno 2016, n. 11, anche ai fini della valutazione della significatività degli effetti.
3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione in relazione agli atti legislativi, regolamentari e di carattere pianificatorio o programmatorio già istruiti e depositati alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 9
*Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)

È estratto del verbale della seduta del 7 luglio 2026 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)